

## Aggiornamento della normativa su *XYLELLA FASTIDIOSA*

La DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2417 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 ha introdotto diverse modifiche alla Decisione 2015/789 relativa alle misure fitosanitarie per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.). Le nuove disposizioni sono state recepite con il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 (G.U. Serie Generale n. 47 del 26/02/2016) che ha modificato il decreto ministeriale del 19 giugno 2015 su *Xylella fastidiosa*.

Tale aggiornamento normativo rivede, tra l'altro, alcune definizioni:

- *piante ospiti*: vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi e alle specie enumerati in una specifica banca dati della Commissione UE, risultati sensibili alle sottospecie di *X. fastidiosa* presenti nel territorio dell'Unione – Tab. n° 1;
- *piante specificate*: vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei di *X. fastidiosa* ed enumerati nell'allegato I della decisione UE;
- *zona delimitata*: territorio costituito dall'insieme della zona infetta da *X. fastidiosa* e della zona cuscinetto, quest'ultima fascia larga almeno 10 km, intorno alla zona infetta.

Uno degli aspetti più innovativi introdotti riguarda l'obbligo di emissione del *passaporto delle piante* per la movimentazione delle *piante ospiti* di *X. fastidiosa* coltivate nel territorio dell'Unione europea al di fuori di una *zona delimitata*.

Le *piante ospiti* possono essere movimentate all'interno dell'Unione solo se prodotte e commercializzate da operatori iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) e autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale all'uso del *passaporto delle piante*. Tale documento accompagna le piante e attesta che le stesse derivano da produzioni esenti da organismi nocivi da quarantena e pertanto anche da *X. fastidiosa*. Nel contempo, nel caso di un eventuale riscontro positivo al batterio nella fase di commercializzazione delle piante, viene assicurata una maggiore rintracciabilità del produttore e la possibilità di applicare adeguate misure ufficiali sulle restanti piante prodotte o commercializzate dall'azienda. Per semplificare le procedure e limitarne gli oneri, soprattutto di tipo amministrativo, l'uso del passaporto nelle *aree indenni* da *X. fastidiosa* non è obbligatorio quando le *piante ospiti* sono cedute a persone *non impegnate professionalmente*, cioè che non agiscono a fini commerciali, industriali o professionali e pertanto acquisiscono dette piante solo per uso proprio.

La Decisione 2015/2417 ha inoltre aggiornato il lungo elenco di *piante specificate* per le quali vige il divieto di movimentazione all'interno e verso l'esterno delle *zone delimitate*. In particolare, alle 179 specie e 28 generi già elencati, sono state aggiunte le seguenti specie: *Asparagus acutifolius* L., *Cistus creticus* L., *Cistus monspeliensis* L., *Cistus salviifolius* L., *Cytisus racemosus* Broom, *Dodonaea viscosa* Jacq., *Euphorbia terracina* L., *Genista ephedroides* DC., *Grevillea juniperina* L., *Hebe Laurus nobilis* L., *Lavandula angustifolia* Mill., *Myoporum insulare* R. Br., *Pelargonium graveolens* L'Hér e *Westringia glabra* L.

In deroga al suddetto divieto, la movimentazione è consentita solo se le piante specificate sono state coltivate in siti autorizzati, in condizioni protette, opportunamente ispezionate e testate prima della

movimentazione. Anche in questo caso, sono previsti specifici requisiti per assicurare la rintracciabilità e il rilascio dell'autorizzazione all'uso del *passaporto delle piante*.

La normativa europea prevede che gli Stati membri istituiscano e trasmettano alla Commissione UE l'elenco di tutti i siti ubicati in aree delimitate e autorizzati in deroga alla produzione e alla commercializzazione di *piante specificate* (articolo 12 della Decisione 2015/789). La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco di tutti i siti autorizzati negli Stati membri. Al momento, nessun sito di produzione è autorizzato all'interno delle zone delimitate della Regione Puglia.

Recentemente è stato emanato il Decreto ministeriale 18 febbraio 2016 (GU Serie Generale n.54 del 5-3-2016) che istituisce ufficialmente le *aree indenni* dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana. Tale provvedimento, che si basa sui monitoraggi ufficiali svolti dai Servizi fitosanitari regionali o sotto la loro supervisione, riconosce tutto il territorio nazionale, ad eccezione della zona delimitata e della zona di sorveglianza della Puglia, indenne da *X. fastidiosa*.

#### **Piante ospiti suscettibili a *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex***

*Acer pseudoplatanus* L.; *Artemisia arborescens* L.; *Asparagus acutifolius* L.; *Cistus monspeliensis* L.; *Cistus salviifolius* L.; *Coronilla valentina* L.; *Genista x spachiana* (syn. *Cytisus racemosus* Broom); *Genista ephedroides* DC. Hebe; *Lavandula angustifolia* Mill.; *Lavandula dentata* L.; *Lavandula stoechas* L.; *Myrtus communis* L.; *Pelargonium graveolens* L'Hér.; *Polygala myrtifolia* L.; *Prunus cerasifera* Ehrh.; *Quercus suber* L.; *Rosa x floribunda*; *Rosmarinus officinalis* L.; *Spartium junceum* L.

#### **Piante ospiti suscettibili a *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca***

*Acacia saligna* (Labill.) Wendl; *Asparagus acutifolius* L.; *Catharanthus*; *Cistus creticus* L.; *Dodonaea viscosa* Jacq.; *Euphorbia terracina* L.; *Grevillea juniperina* L.; *Laurus nobilis* L.; *Lavandula angustifolia* Mill.; *Myrtus communis* L.; *Myoporum insulare* R. Br.; *Nerium oleander* L.; *Olea europaea* L.; *Polygala myrtifolia* L.; *Prunus avium* (L.) L.; *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb; *Rhamnus alaternus* L.; *Rosmarinus officinalis* L.; *Spartium junceum* L.; *Vinca*; *Westringia fruticosa* (Willd.) Druce; *Westringia glabra* L.;

#### **Piante ospiti suscettibili a diverse subspecie di *Xylella fastidiosa***

*Coffea*

Tab. 1 Piante ospiti enumerate nella banca dati della Commissione UE e risultate sensibili ad una o più sottospecie di *X. fastidiosa* nel territorio dell'Unione – UPDATE 2 del 03/02/2016

[http://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_health\\_biosecurity/legislation/emergency\\_measures/xylella-fastidiosa/susceptible\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en.htm)